



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n.108 06/05/2020 – 05/06/2020 Camera di consiglio del 06/05/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo: Contratti - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione siciliana - Legge di stabilità regionale - Locazione di immobili urbani e riduzione dei costi degli affitti - Contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale - Previsione, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che i relativi canoni di locazione non possono essere superiori rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare [OMI] dell'Agenzia del territorio, incrementato del 10 per cento – Mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio e incompleta ricostruzione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità.</p> <p>Testo: E' dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania. Il rimettente non ha indicato, oltre ai dati soggettivi ed oggettivi della controversia, neanche gli elementi dai quali desumere i dati temporali di vigenza dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio (data di sottoscrizione, data di scadenza del primo periodo contrattuale pari a sei anni e data di rinnovo tacito). Tali omissioni non consentono di valutare se i canoni di locazione debbano o meno essere decurtati in applicazione della misura censurata, sia al momento di conclusione e rinnovazione dei contratti, sia alla sovrapposizione temporale tra la legge regionale censurata e la disciplina statale dell'art.3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto di giudizio determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in quanto impedisce di verificare l'effettiva rilevanza e le conseguenze sulla fattispecie dedotta in giudizio, risultando compromesso irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Peraltro, l'ordinanza di rimessione è carente anche lungo il versante della</p>



	completa ricostruzione del quadro normativo rilevante poiché non considera la vigenza della corrispondente disciplina statale, quale nel tempo evolutasi con l'art. 24, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, omissione che a sua volta incide sull'ammissibilità delle questioni.
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 27 della legge della Regione siciliana 15/05/2013, n.9.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 3, 97, 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 3, commi 4 e 6, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, come convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; Art. 24, comma 4, lettere a) e b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in L.23 giugno 2014, n.89.</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/820 – e.mail: urp.ull@regione.sicilia.it